



Decisione/0444/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0555/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0555/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Segato (941677) contro la società Città Di Acireale 1946 S.S.D. A.R.L. (949314) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Riso Demetrio Giov (1077232).

In data 4 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Segato S.S.D. A.R.L. (941677) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazione, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Città Di Acireale 1946 S.S.D. A.R.L. (949314), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Riso Demetrio Giov (1077232).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo da Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024 è stato effettuato in data 31 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il premio è stato quantificato in euro 240,00 (duecentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 15 gennaio 2026.

All'udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Città Di Acireale 1946 S.S.D. A.R.L. (949314) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Riso Demetrio Giov (1077232) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), in favore della società Segato S.S.D. A.R.L. (941677).



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai